



# Comune di Cornegliano Laudense

Provincia di Lodi

Originale

## DECRETO

## SINDACALE

Numero 4 del 19-01-2026

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E<br/>ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA POSIZIONE<br/>ORGANIZZATIVA</b> |
|-----------------|--|

### IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Cornegliano Laudense non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dal Ccnl Funzioni locali 2019/2021;

VISTO l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita: *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.”*

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*

RILEVATO che:

- gli artt. 18 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019 - 2021, siglato il 16 novembre 2022, disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa;
- L'art. 19 comma 2 prevede che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
- l'art. 19 comma 4 stabilisce che il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
- l'art. 17 del sopra citato CCNL stabilisce la disciplina la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;

CONSIDERATA la necessità di affidare l'Area Tecnica al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C n. 39 del 08.06.2020 con il quale si stabilivano i criteri per la nomina di Responsabile di P.O;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2020 con la quale è stata approvata la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

## **DECRETA**

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, responsabile dell'area Tecnica, il Geom. Matteo Uccellini dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Fombio, incaricato da questo Ente ex comma 1 artt. 557 Legge n°311/2004, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa;

2. Di affidare alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Di stabilire che l'efficacia del presente decreto decorrerà dal 22.01.2026 e terminerà il 31.12.2026;
4. Che il dipendente dovrà occuparsi della gestione oculare del proprio PEG evitando sforamenti;
5. Di corrispondere allo stesso dipendente, per le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica per il periodo 22.01.2026 – 30.06.2026 l'indennità di posizione di complessivi di € 858,10;
6. Di corrispondere allo stesso dipendente, per le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica per il periodo 01.07.2026 – 31.12.2026 l'indennità di posizione di complessivi di € 1.404,17;
7. Di precisare che l'indennità di risultato è erogata a seguito della valutazione del Nucleo di Valutazione sulla base degli obiettivi assegnati;
8. In caso di assenza o impedimento, il suddetto Responsabile dell'Area sarà sostituito dal Responsabile dell'Area Amministrativa e in subordine dal Segretario Comunale;
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco  
STEFANO IACHETTI